REGOLAMENTO

MOVIMENTO GIOVANILE

PARTITO AUTONOMISTA

TRENTINO TIROLESE

Via della Malvasia, 22 - 38122 Trento – Tel. +39 0461 391399 – giovani@patt.tn.it - www.patt.tn.it

INDICE:

Articolo 1 – Principi e scopi

Articolo 2 – Appartenenza al Movimento Giovanile

Articolo 3 – Diritti e obblighi dei membri del Movimento Giovanile

Articolo 4 – Simpatizzanti e membri del Partito

Articolo 5 - Organi del Movimento Giovanile

Articolo 6 – Assemblea Generale

Articolo 7 – Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche

Articolo 8 – Il Consiglio Giovani Autonomisti (CGA)

Articolo 9 – I Referenti di Zona

Articolo 10 – Il Direttivo

Articolo 11 – Segretario Politico del Movimento Giovanile

Articolo 12 – Presidente del Movimento Giovanile

Articolo 13 – Disposizioni Finali

Articolo 1 - Principi e scopi

L'esistenza del Movimento Giovanile del Partito Autonomista Trentino Tirolese, definito anche in breve Giovani PATT, è riconosciuta nell'art. 10 dello Statuto del detto Partito.

Il Movimento Giovanile:

a) costituisce parte integrante del Partito Autonomista Trentino Tirolese e si ispira ai principi ideologici e alle finalità del partito come declinati agli art. 3 e 4 dello Statuto;
b) si impegna a difendere e servire gli interessi culturali, economici, politici e sociali dei giovani trentini e a favorire l'incontro e la cooperazione tra giovani appartenenti a differenti comunità geografiche, etniche e linguistiche minoritarie, nonché a promuovere momenti di formazione sociopolitica;
c) si impegna a intraprendere tutto quanto sia atto alla salvaguardia e alla promozione dell'identità culturale e socioeconomica della comunità trentina e dei suoi giovani, in special modo all'interno delle istituzioni, della scuola e dei media.

L'ordinamento interno del Movimento Giovanile è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti i membri.

Il Movimento opera affinché l'azione del Partito Autonomista Trentino Tirolese sia in funzione delle esigenze e delle aspirazioni dei giovani trentini, nel rispetto della tradizione storica, giuridica e culturale del Trentino.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Movimento potrà svolgere molteplici attività, tra le quali potranno rientrare, a titolo esemplificativo, le seguenti:

a) organizzare seminari e incontri su tematiche politiche, culturali e sociali;
b) organizzare eventi e manifestazioni politiche, culturali e aggregative;
c) realizzare e partecipare a progetti e convegni di formazione politica;
d) collaborare con la Giunta del Partito Autonomista Trentino Tirolese per la realizzazione di attività volte a promuovere la partecipazione politica dei giovani.

Articolo 2 - Appartenenza al Movimento Giovanile

Sono membri di diritto del Movimento Giovanile tutti i tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione che non abbiano compiuto i trentacinque (35) anni di età.

Gli appartenenti al Movimento si impegnano a essere fedeli alla causa autonomista, rispettando lo Statuto del partito, i suoi regolamenti nonché il Regolamento del Movimento Giovanile.

L'adesione ad altri partiti o movimenti politici è incompatibile con l'appartenenza al Movimento Giovanile.

Articolo 3 - Diritti e obblighi dei membri del Movimento Giovanile

I membri del Movimento Giovanile hanno i seguenti diritti:

a) partecipare a tutti gli eventi organizzati dal Movimento Giovanile e dal partito;
b) votare, in sede di Assemblea Generale, il Presidente con il suo Vice, il Segretario con il suo Vice e gli altri membri elettivi del Direttivo;
c) chiedere al CGA di sfiduciare il Presidente del Movimento o il Segretario Politico del Movimento attraverso una richiesta motivata sottoscritta da almeno trenta (30) membri;

I membri del Movimento Giovanile sono tenuti a rispettare lo Statuto del Partito, il presente regolamento e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi competenti.

Articolo 4 - Simpatizzanti e membri del Partito

I tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese di età pari o superiore a trentacinque (35) anni e i simpatizzanti che dimostrino motivazione, interesse e passione nei confronti del Movimento possono partecipare alle sue attività secondo le modalità stabilite dagli organizzatori. Essi non partecipano all'elettorato attivo o passivo né alle deliberazioni degli organi del Movimento.

Articolo 5 - Organi del Movimento Giovanile

Sono organi del Movimento Giovanile:

a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Giovani Autonomisti (CGA);
c) il Direttivo;
d) il Segretario Politico;
e) il Presidente.

Sono eleggibili alle cariche del Direttivo i membri del Movimento che non abbiano ancora compiuto l'età di trentadue (32) anni.

Articolo 6 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'insieme dei membri del movimento giovanile.

La convocazione viene disposta dal Segretario Politico:

a) di norma ogni tre anni in occasione del rinnovo di tutte le cariche, procedendo all'elezione del Presidente con il suo Vice, del Segretario Politico con il suo Vice e degli altri membri elettivi del Direttivo;
b) qualora ritenuto necessario per la discussione di rilevanti argomenti di attualità o di particolare interesse per il mondo giovanile, con possibilità di adottare prese di posizione;
c) per l'approvazione delle modifiche del presente regolamento.

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Segretario Politico o da un membro dallo stesso designato.

La convocazione viene disposta dal Presidente in caso di sfiducia, dimissioni o decadenza del Segretario Politico secondo quanto previsto dall'art. 11. In questa circostanza sarà quindi il Presidente a presiederla.

L'Assemblea Generale è validamente costituita, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, quando sia presente almeno la metà più uno dei membri del Movimento Giovanile. Decorsi trenta minuti dall'orario previsto per la convocazione, l'Assemblea Generale è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti. È accettata solo una delega per persona conferita esclusivamente a un altro membro avente diritto di voto, purché compilata su apposito modulo e vidimata da uno dei membri del Direttivo.

Il voto avviene in forma palese, salvo in casi di questioni concernenti persone specifiche, o nel caso in cui un terzo dei membri presenti faccia richiesta di voto segreto.

Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti e impegnano il Movimento Giovanile.

Articolo 7 – Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche

Il Direttivo ha il compito di organizzare l'Assemblea Generale, con possibilità di nominare una commissione *ad hoc* che la organizzi.

Qualora durante la fase di preparazione non pervenissero candidature valide sufficienti alla copertura di tutti i seggi elettivi del Direttivo, il Direttivo oppure la commissione *ad hoc* di cui al paragrafo 1 avrà il compito di ricercare tra i membri del movimento i candidati necessari alla copertura di tutti i seggi.

I candidati alle cariche elettive non devono aver ancora compiuto i trentadue (32) anni di età.

Articolo 8 - Il Consiglio Giovani Autonomisti (CGA)

Il Consiglio Giovani Autonomisti (CGA) è composto dai membri del Direttivo e dai Referenti di Zona di cui all'articolo 9.

Il CGA è l'organo di collegamento fra il Movimento ed i territori, attraverso i Referenti di Zona. Al suo interno si raccolgono gli stimoli e le indicazioni politiche, amministrative, culturali e sociali. Il CGA favorisce la massima partecipazione e il massimo coinvolgimento possibile.

Nei soli casi di dimissioni o decadenza dei membri del Direttivo (ad esclusione di Presidente e Segretario Politico), il CGA ha il compito di eleggere gli stessi per la durata residua dell'incarico.

Il CGA è convocato in sessione ordinaria dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Può altresì essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno dieci membri dello stesso. In caso di impedimento alla partecipazione di un Referente di Zona, questi può delegare in forma scritta un altro componente del Movimento Giovanile proveniente dal medesimo territorio.

Il CGA delibera, in convocazione straordinaria, in merito alla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Movimento o del Segretario Politico del Movimento con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati.

Nel caso in cui un Referente di Zona violi le norme previste dallo Statuto del Partito o dal presente regolamento, il CGA può deliberare a maggioranza dei membri assegnati la sfiducia nei confronti dello stesso.

Il CGA è validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Decorsi trenta minuti dall'orario previsto per la convocazione, il CGA è validamente costituito a prescindere dal numero dei presenti.

Il voto avviene in maniera palese, salvo in casi di questioni concernenti persone specifiche, o nel caso in cui un terzo dei membri presenti faccia richiesta di voto segreto.

Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, e impegnano formalmente il Movimento Giovanile.

Possono partecipare alle sedute del CGA, senza diritto di voto, i membri del Movimento Giovanile che ricoprano incarichi politici a livello nazionale, provinciale, di comunità (L.P. 3/2006) o comunale.

Articolo 9 - I Referenti di Zona

I Referenti di Zona sono i membri del Movimento Giovanile che rappresentano il proprio territorio all'interno del CGA. Essi restano in carica fino al rinnovo degli organi del Movimento Giovanile e possono essere confermati.

I Referenti di Zona sono al massimo due per ogni Ambito territoriale, più un membro per ogni minoranza presente nel territorio Provinciale (ladina, mochena, cimbra, nonesa), oltre a un membro per la sezione di Pedemonte e a un membro per la sezione di Magasa/Valvestino.

I Referenti di Zona sono nominati dai rispettivi Coordinatori d'ambito del partito sentite le sezioni dell'ambito. Per le sezioni di Pedemonte e Magasa/Valvestino il rispettivo Presidente di sezione procede alla nomina. Con le medesime modalità si effettua la surroga dei componenti dimissionari e decaduti.

Spetta ai Referenti di Zona tenere informati e coinvolgere i giovani del loro ambito. È data facoltà agli stessi di organizzare gruppi di lavoro e incontri su temi specifici con l'obbligo di informare preventivamente il Direttivo. Ciascun componente del Direttivo può partecipare a questi incontri e ai gruppi di lavoro.

Questi eventuali gruppi, dovendosi focalizzare su temi specifici, non costituiscono in alcun modo un'alternativa al Movimento Giovanile che resta unico e indivisibile a livello provinciale.

È compito e dovere dei Referenti di Zona relazionare al Direttivo circa l'attività posta in essere sul territorio, nonché sulle riflessioni e sui risultati conseguiti dai Giovani nell'Ambito territoriale. Il Direttivo provvede a relazionare al CGA sulle questioni di maggior rilevanza.

Articolo 10 - Il Direttivo

Il Direttivo è l'organo esecutivo del Movimento Giovanile.

È composto dalle seguenti cariche elettive:

a) Segretario Politico del Movimento Giovanile;
b) Vicesegretario Politico eletto congiuntamente al Segretario Politico;
c) Presidente del Movimento Giovanile;
d) Vicepresidente eletto congiuntamente al Presidente;
e) da un minimo di due (2) fino ad un massimo di quattro (4) membri consiglieri.

È componente del Direttivo anche il Segretario Internazionale, nominato dal Segretario Politico tra i membri del Movimento Giovanile. Il Segretario Internazionale resta in carica fino alla cessazione del mandato del Segretario Politico che lo ha nominato e cessa comunque dall'incarico in caso di perdita della qualità di membro del Movimento Giovanile.

Tutti i membri del Direttivo al momento della loro candidatura non possono aver già compiuto i trentadue (32) anni di età.

Il Direttivo è convocato e presieduto dal Segretario Politico ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Spetta al Direttivo prevedere e attuare le linee politiche nonché provvedere alla gestione ordinaria del Movimento Giovanile. Spetta al Direttivo fare sintesi dei lavori e delle indicazioni date dal CGA. Il Direttivo è tenuto a relazionare al CGA sulla sua attività.

Il Direttivo può istituire commissioni per trattare determinate tematiche o per svolgere specifici compiti. All'interno di ogni commissione il direttivo è rappresentato da almeno un membro dello stesso.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Direttivo eletti (ad esclusione di Presidente e Segretario Politico), la surroga è affidata al CGA.

Il Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Il voto avviene in maniera palese, salvo in casi di questioni concernenti persone specifiche, o nel caso in cui un terzo dei membri presenti faccia richiesta di voto segreto.

Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti ed impegnano formalmente il Movimento Giovanile.

Articolo 11 - Segretario Politico del Movimento Giovanile

Il Segretario Politico rappresenta ufficialmente il Movimento Giovanile ed è eletto dall'Assemblea Generale fra tutti i tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese che non abbiano ancora compiuto i trentacinque (35) anni.

La carica di Segretario Politico è incompatibile con gli incarichi di consigliere provinciale e deputato nonché con le seguenti cariche del Partito Autonomista Trentino Tirolese: Presidente, Vicepresidente, Segretario Politico, Vicesegretario Politico e Segretario Organizzativo.

Il Segretario Politico:

a) è garante della linea d'azione espressa dall'Assemblea Generale;
b) è il rappresentante del Movimento, ne firma tutti gli atti ufficiali ed è il suo portavoce;
c) rappresenta il Movimento Giovanile all'interno del Consiglio e della Giunta del Partito;
d) convoca l'Assemblea Generale e, salvo quanto previsto all'art. 6, la presiede;
e) convoca e presiede il Direttivo;
f) può sciogliere i gruppi di lavoro organizzati dai Referenti di Zona, qualora ritenga che violino lo Statuto del partito, il presente regolamento e le linee politiche indicate dall'Assemblea Generale, informando il Presidente e il Direttivo;
g) nomina, tra i membri del Movimento Giovanile, il Segretario Internazionale e, su proposta dello stesso, un'eventuale commissione internazionale che lo affianchi nei

rapporti con organismi, associazioni e movimenti giovanili internazionali. Qualora i componenti della commissione internazionale non fossero membri del Direttivo non hanno diritto a farne parte. Questi componenti sono, tuttavia, tenuti a relazionare al Direttivo circa le attività svolte;

h) ha la facoltà di determinare ambiti operativi, senza limite di numero, e di individuare i membri del Movimento Giovanile che si occuperanno di tali ambiti.

Il mandato del Segretario Politico dura tre anni. Qualora nel corso del mandato egli compisse trentacinque (35) anni, il CGA può disporre, a maggioranza semplice, la cessazione del suo mandato.

In caso di sfiducia, dimissioni o decadenza del Segretario Politico cessano dall'incarico anche il Vicesegretario e il Segretario Internazionale. In questo caso spetta al Presidente convocare l'Assemblea Generale entro 30 giorni per l'elezione della nuova Segreteria che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Nel caso di sfiducia, dimissioni o decadenza del Segretario Politico nei sei (6) mesi precedenti la scadenza naturale del mandato non si procederà a nuova elezione. In questo caso il Presidente provvederà a garantire continuità operativa al Movimento Giovanile fino alle nuove elezioni.

Articolo 12 - Presidente del Movimento Giovanile

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale fra tutti i tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese che non abbiano ancora compiuto i trentacinque (35) anni.

La carica di Presidente è incompatibile con gli incarichi di consigliere provinciale e deputato nonché con le seguenti cariche del Partito Autonomista Trentino Tirolese: Presidente, Vicepresidente, Segretario Politico, Vicesegretario Politico e Segretario Organizzativo.

Il Presidente:

a) è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Movimento Giovanile;
b) ha la rappresentanza del Movimento Giovanile nei rapporti con altri Movimenti Giovanili e associazioni;
c) è responsabile e depositario della cassa del Movimento Giovanile, è tenuto a conservare le pezze giustificative dei movimenti finanziari del movimento e deve informare l'Assemblea Generale della situazione contabile dello stesso;
d) redige i verbali dell'Assemblea Generale, del CGA e del Direttivo.

Il mandato del Presidente dura tre anni. Qualora nel corso del mandato egli compisse trentacinque anni (35), il CGA può disporre, a maggioranza semplice, la cessazione del suo mandato.

In caso di sfiducia, dimissioni o decadenza del Presidente decade anche il Vicepresidente.

Spetta al Segretario Politico convocare l'Assemblea Generale entro 30 giorni per l'elezione della nuova Presidenza che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Nel caso di sfiducia, dimissioni o decadenza nei sei (6) mesi precedenti la scadenza naturale del mandato non si procederà a nuova elezione. In questo caso il Segretario Politico provvederà a garantire continuità operativa al Movimento Giovanile fino alle nuove elezioni.

Articolo 13 - Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è normato dal presente regolamento si rimanda allo Statuto del Partito Autonomista Trentino Tirolese.

NORMA TRANSITORIA 1

In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino al rinnovo degli organi del Movimento Giovanile successivo all'Assemblea Generale straordinaria del 3 ottobre 2026, i Referenti di Zona componenti del CGA sono nominati dal Presidente del Movimento Giovanile in carica, previa condivisione dei nominativi con il Direttivo.

Alla scadenza del periodo transitorio, la nomina e l'eventuale surroga dei Referenti di Zona avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 9.

NORMA TRANSITORIA 2

Fino all'entrata in vigore della modifica richiesta al Presidente del partito dell'art. 10, comma 2, dello Statuto del Partito Autonomista Trentino Tirolese, concernente l'innalzamento da trenta a trentacinque anni del limite anagrafico per l'appartenenza al Movimento Giovanile, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) in luogo di quanto previsto dall'art. 2, si intende il limite d'età di 30 anni;
b) in luogo di quanto previsto dall'art. 4, si intende il limite d'età di 30 anni;
c) in luogo di quanto previsto dall'art. 5, si intende il limite d'età di 29 anni;
d) in luogo di quanto previsto dall'art. 7, si intende il limite d'età di 29 anni;
e) in luogo di quanto previsto dall'art. 10, si intende il limite d'età di 29 anni;
f) in luogo di quanto previsto dall'art. 11, si intende il limite d'età di 30 anni;
g) in luogo di quanto previsto dall'art. 12, si intende il limite d'età di 30 anni.